

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Franco Denti e cofirmatari per la modifica degli art. 20 e 23a della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (istituzione di una "Commissione permanente della sanità e della sicurezza sociale")

del 27 novembre 2012

Attualmente il Gran Consiglio è composto di tre Commissioni permanenti (gestione e finanze, legislazione e petizione e ricorsi) e di svariate Commissioni speciali. Tra queste rientra la Commissione speciale sanitaria, che come dice la denominazione stessa si occupa principalmente di questioni relative alla sanità.

Non si può non prendere atto come nell'ultimo trentennio vi sia stata una vera evoluzione del diritto sanitario, soprattutto per quanto riguarda il diritto pubblico. La LAMal ha introdotto l'obbligatorietà dell'assicurazione sociale contro le malattie, la stessa legge ha costruito un complesso sistema di pianificazione ospedaliera non solo intracantonale, ma soprattutto intercantonale. Si pensi inoltre al discusso TarMed, che ha introdotto per tutta la Svizzera un tariffario unificato. A ciò si aggiunge poi un sistema di sussidi per le persone meno agiate.

Con l'entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) si è realizzata l'effettiva integrazione dell'assicurazione sociale obbligatoria contro le malattie (LAMal) nel più ampio sistema delle assicurazioni sociali, che spazia dalla previdenza per vecchiaia e superstiti (AVS e LPP), all'infortunio (LAINF), alla perdita di guadagno (IPG), fino agli assegni familiari (LAFam) e le prestazioni complementari (LPC). Il tutto completato dalle normative cantonali (LAPS; Assistenza pubblica, Legge cantonale sull'assicurazione malattie ecc.).

Da qui emerge subito come oggigiorno non sia più possibile dibattere sulla sanità, ignorando o facendo astrazione della socialità. Si tratta di una connessione inevitabile, perché così concepita dal diritto federale.

Occorre tenere anche presente che il Cantone Ticino spende per la sanità e la socialità oltre un terzo delle uscite complessive. Non si tratta quindi di un ambito marginale o di poco conto.

Purtroppo oggi però manca in questo Parlamento l'organismo in cui possano essere discusse, preparate e compiute queste tematiche in maniera complessiva: da un lato c'è la Commissione speciale sanitaria, ma si limita alla sanità, dall'altra la Commissione gestione e finanze per gli aspetti finanziari e magari ancora la Commissione della legislazione per le questioni legali o ancora la Commissione speciale Costituzione e diritti politici per le problematiche costituzionali. Emerge chiaramente come tale scissione, i cui limiti non sono peraltro nemmeno chiari, sia inutilmente complicata e non aiuti in presenza di messaggi o atti parlamentari di ampio respiro.

Per tutte queste ragioni, analogamente alle omonime Commissioni dei due rami del Parlamento federale, propongo che sia istituita una *Commissione permanente della sanità e della sicurezza sociale*, che tratti non solo di sanità, ma anche di tutte le questioni di socialità.

Franco Denti
Campana - Cereghetti - Del Bufalo -
Del Don - Delcò Petralli - Galusero -
Mariolini - Polli - Robbiani - Sanvido

Disegno di

LEGGE

**sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002;
modifica**

I.

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 è modificata come segue:

Art. 20 lett. d) (nuova)

d) Commissione della sanità e della sicurezza sociale.

Art. 23a (nuovo)

**Commissione della sanità
e della sicurezza sociale**

La Commissione della sicurezza sociale e della sanità esamina e preavvisa le proposte in materia sociale e sanitaria, e in particolare le pianificazioni in ambito socio-sanitario.

II.

La Commissione della sanità e della sicurezza sociale è costituita immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge e riprende tutti gli oggetti pendenti dinanzi alla Commissione speciale sanitaria o ad altre Commissioni permanenti o speciali.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.